

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, NOCCHI,
CASOLI e SPITELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1991

Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è proprietaria di uno stabilimento per la lavorazione del tabacco in foglia in Perugia - via Cortonese, 135 - e di un deposito tabacchi con annesso terreno di ettari 1,3210 in Umbertide (Perugia) - Via Cesare Battisti, 48.

Il complesso di Perugia, realizzato prima del 1940, a causa dello sviluppo edilizio di Perugia degli ultimi anni ormai risulta inglobato nel tessuto cittadino con gravi inconvenienti, per l'attività industriale dello stesso, per la viabilità e le abitazioni civili circostanti. Inoltre, presenta aspetti non rispondenti alle attuali esigenze dell'attività lavorativa, che con l'attuazione del Mercato

comune nel 1992 dovrà essere organizzata su basi di maggiore competitività.

Le problematiche sopracitate possono essere risolte solamente con il trasferimento della suddetta attività industriale in un moderno complesso ubicato al di fuori del territorio cittadino.

Il comune di Perugia, al fine di risolvere razionalmente gli annosi inconvenienti rappresentati, ha messo a disposizione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), un suo terreno in contrada Collestrada, di classifica edilizia CAI.

Per coprire i costi del nuovo complesso è indispensabile la vendita dell'attuale struttura industriale di Perugia e dei beni di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Umbertide, siti a 45 chilometri da Perugia e da tempo privi di qualsiasi utilità per il processo produttivo.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, per la realizzazione del nuovo complesso industriale, ha già ottenuto un finanziamento dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA).

Poichè il valore degli attuali beni di Perugia ed Umbertide eccedono i limiti entro cui si può procedere per via amministrativa alla vendita di immobili di proprietà dello Stato, si è predisposta l'unito disegno di legge che prevede:

all'articolo 1: l'autorizzazione a vendere al comune di Perugia, al prezzo che sarà stabilito dall'UTE, l'attuale Agenzia coltivazioni tabacchi di Perugia, Via Cortonese, 135;

all'articolo 2: le modalità di pagamento del prezzo di compravendita;

all'articolo 3: il diritto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di utilizzare i

beni ceduti al comune di Perugia fino a quando non sarà effettuato il trasferimento dell'attività industriale nella nuova sede e comunque fino ad un massimo di anni tre a titolo gratuito e successivamente, fino alla data di effettiva consegna degli immobili, con un corrispettivo commisurato agli interessi legali sul prezzo di vendita;

all'articolo 4: l'autorizzazione a vendere ad enti pubblici o a privati, al prezzo non inferiore alla valutazione effettuata dall'UTE, il complesso immobiliare di Umbertide;

all'articolo 5: le modalità di pagamento del prezzo della compravendita di cui all'articolo 4;

all'articolo 6: che il ricavato delle vendite, di cui agli articoli 1 e 4 siano portati in aumento dello stanziamento destinato alla realizzazione della nuova Agenzia coltivazioni tabacchi di Perugia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, a trattativa privata, al prezzo stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale (UTE), al comune di Perugia, il complesso immobiliare costituente l'attuale Agenzia coltivazioni tabacchi, sita in Perugia, Via Cortonese, n. 135 distinta al catasto terreni del comune di Perugia con la partita n. 7743, foglio 251, n. 8 e al catasto edilizio urbano con la partita n. 252, foglio 251 numeri 308, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e numero 1510 e confinante a Nord e ad Est con ex beni Baldelli Marciani Lavinio e Bombelli Baldelli Cesare, Augusto Mario, eccetera, ad Ovest con casa cantoniera ANAS ed a Sud con strada statale n. 75-bis.

Art. 2.

1. Dal prezzo della vendita dell'immobile di cui all'articolo 1 sarà detratto il valore, determinato dall'UTE, del terreno di proprietà del comune di Perugia sul quale sorgerà il nuovo complesso industriale e la differenza sarà corrisposta dal suddetto comune all'Amministrazione dei monopoli di Stato in dieci rate annuali costanti senza aggravio di interessi.

2. Il comune di Perugia è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione annuale per i dieci anni le relative rate di estinzione.

Art. 3.

1. Nel contratto di vendita del complesso immobiliare indicato nell'articolo 1 deve stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti,

fino al momento del trasferimento delle attività nella nuova sede, da costruire in altra zona del territorio comunale su proposta dello stesso comune.

2. L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è a titolo gratuito per i primi tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i tre anni e fino alla data di effettiva consegna, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno, sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare aumentato del valore relativo al terreno ceduto dal comune per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Art. 4.

1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato è altresì autorizzata a vendere a trattativa privata, al prezzo non inferiore a quello stabilito dal competente UTE, ad enti pubblici o a privati il complesso immobiliare di Umbertide, Via Cesare Battisti, n. 48, distinto al catasto terreni del comune di Umbertide con la partita 150, foglio 74, numeri 64 e 65 e confinante a Nord-Est con la Stazione ferroviaria della Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine (MUA), ad Ovest con proprietà del comune di Umbertide, a Sud-Ovest con la strada vicinale Madonna del Moro ed a Est con gli ex beni di Grisoni Natalia in Oldi.

Art. 5.

1. Il prezzo di vendita dell'immobile di cui all'articolo 4, sarà corrisposto dall'acquirente per metà al momento della stipula dell'atto di vendita e per la restante parte prima della consegna del bene, che comunque dovrà avvenire entro anni uno dalla stipula del citato atto di vendita.

Art. 6.

1. Il ricavato delle vendite di cui agli articoli 1 e 4, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è portato in aumento dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 501 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione di fabbricati.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.